

Risoluzione dell'Agenzia delle entrate allarga i confini della beneficenza del terzo settore

## Le onlus donano alle onlus Sì alle erogazioni liberali fatte tra soggetti con la stessa qualifica

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**V**ia libera alle erogazioni effettuate dalle onlus a favore di altri soggetti aventi la medesima qualifica, anche utilizzando i fondi attribuiti dalle quote del 5 per mille, purché destinate a finanziare enti operanti nei settori tipici di questi organismi non commerciali.

Ecco l'ulteriore chiarimento fornito, in tema di erogazioni liberali, con la risoluzione n. 192/E di ieri, dall'Agenzia delle entrate, sulla corretta applicazione dell'articolo 10, del dlgs n. 460/1997 (legge Zampagni). L'ente istante, un'associazione con qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), avente ad oggetto la solidarietà sociale, sociosanitaria e la beneficenza destinata a soggetti affetti da celiachia o dermatite erpetiforme, ha l'intenzione di erogare, ad una fondazione dalla stessa costituita anch'essa onlus e avente un quasi speculare oggetto sociale, fondi derivanti dall'attribuzione del 5 per mille. Nella soluzione prospettata dalla onlus istante, sulla base di quanto già indicato nella risoluzione 292/E del 2002, dette erogazioni sono possibili, purché rispettose delle disposizioni contenute nel punto 3), lett. a, comma 1, dell'art. 10, dlgs n. 460/1997, se destinate ad altre onlus, anche operanti nel comparto della ricerca scientifica. Le Entrate, ricordando che la risoluzione 292/E ha fornito un

quanto attualmente oggetto di specifica previsione normativa, afferma, appunto, che il comma 4, dell'art. 30, dl 185/2008 (decreto anticrisi) ha inserito il comma 2-bis, nell'art. 10, dlgs n. 460/1997 prevedendo specificatamente che si deve considerare beneficenza «anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità». L'agenzia ricorda che la circolare n. 12/09 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito, individuando i settori relativi alla beneficenza, stabilendo un principio di prevalenza nell'esercizio di dette attività, sempreché le citate erogazioni liberali provengano dalla propria gestione patrimoniale o da donazioni ricevute, nell'ambito di attività di raccolta e siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Peraltro, al fine di verificare la specifica destinazione dei fondi ai richiamati progetti di utilità sociale, si rende necessario, anteriormente all'erogazione delle somme, che quelli derivanti da donazioni risultino tracciabili, mediante l'utilizzo di strumenti bancari e/o postali, con indicazione sia della causale di versamento che della precisa indicazione

del progetto finanziato che deve risultare definito e che non potrà essere indicato genericamente, ma sempre collocato nell'ambito dei settori in cui opera l'ente destinatario. Infine, le Entrate sono intervenute sulla modalità di utilizzo delle quote del 5 per mille che l'ente, rispettandone i requisiti, ricevono in pro-quota, sulla base delle scelte fatte dai contribuenti. L'ente si chiedeva, infatti, se detti fondi potevano essere girati dalla onlus istante alla fondazione operante anche nel settore della ricerca scientifica, rientrando anche tale destinazione tra le attività di beneficenza. Sul tema l'agenzia ha confermato che tutte le somme disponibili dell'ente, ferme restando le condizioni richieste, possono essere utilizzate per finalità di interesse sociale, ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 10, dlgs 460/1997, ma a condizione che i destinatari siano «ricompresi tra i soggetti destinatari del 5 per mille». Su questa affermazione si nutrono perplessità in quanto se è pur vero che il destinatario dei fondi del 5 per mille deve possedere tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni, non sussiste alcuna norma che condizioni l'ulteriore destinazione, fatto salvo l'obbligo di redigere un rendiconto, corredato da una relazione illustrativa, nel quale sia indicato, la destinazione delle somme percepite.

